

VITA E PENSIERO  
*Università*

a cura di  
STEFANO MANACORDA  
ARIANNA VISCONTI

# Beni culturali e sistema penale

DIRITTO | RICERCHE

Atti del Convegno

Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale.  
La dimensione nazionale ed internazionale

Prevention and Fight against Illicit Trafficking in Cultural Property.  
The National and International Dimension

Milano, 16 gennaio 2013  
Università Cattolica del Sacro Cuore

**ISPAC**  
International Scientific and Professional  
Advisory Council  
of the United Nations  
Crime Prevention and Criminal  
Justice Programme



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



**CSGP**

Centro Studi "Federico Stella"  
sulla Giustizia penale e la Politica criminale



**fondazione  
cariplo**

[www.vitaepensiero.it](http://www.vitaepensiero.it)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail: [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

© 2013 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano  
ISBN 978-88-343-2479-0

## INDICE

Introduzione <i>di Stefano Manacorda e Arianna Visconti</i>	IX
SALUTI INTRODUTTIVI	
Lorenzo Ornaghi	XIII
Mariano Mossa	XVII
Livia Pomodoro	XXI
Gabrio Forti	XXV
CITLALIN CASTAÑEDA DE LA MORA	
The Work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property	3
NEIL BRODIE - JESSICA DIETZLER - SIMON MACKENZIE	
Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview	19
PAOLO CARPENTIERI	
La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali	31
GIOVANNI MELILLO	
La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale	55
TULLIO SCOVAZZI	
La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali	69
MARC-ANDRÉ RENOLD	
International Tools: Return, Restitution and Beyond	127

ARIANNA VISCONTI	
Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali	139
STEFANO MANACORDA	
Conclusioni	161
Ringraziamenti	169
Gli Autori	171



## Convegno di studi

### PREVENZIONE E CONTRASTO DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE. LA DIMENSIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Milano, 16 gennaio 2013

Università Cattolica del Sacro Cuore

Aula Pio XI

L.go Gemelli, 1 – Milano

#### Registrazione

#### INDIRIZZI DI SALUTO

- FRANCO ANELLI, *Rettore, Università Cattolica del Sacro Cuore*
- LORENZO ORNAGHI, *Ministro per i Beni e le Attività Culturali*
- MARIANO MOSSA, *Generale Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale*
- LIVIA POMODORO, *Presidente del Tribunale di Milano; Presidente della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; Presidente ISPAC*
- GABRIO FORTI, *Preside della Facoltà di Giurisprudenza; Direttore del Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), Università Cattolica del Sacro Cuore*

#### I SESSIONE

##### Preside

ADOLFO CERETTI, *Professore ordinario di Criminologia, Università degli Studi di Milano Bicocca*

#### INTRODUZIONE

- **UNODC and Illicit Trafficking in Cultural Property**  
CITLALIN CASTANEDA DE LA MORA, *Associate Legal Officer, Conference Support Section Organized Crime and Illicit Trafficking Branch, Division for Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*
- **Il traffico illecito contro il patrimonio culturale: un'analisi empirica**  
SIMON MACKENZIE, *Professore di Criminologia, Diritto e Società, Università di Glasgow*
- **La tutela penale dei beni culturali in Italia: uno sguardo d'insieme**  
VITTORIO MANES, *Professore associato di Diritto penale, Università del Salento; Corte costituzionale - Servizio studi*

- **Le prospettive di riforma della legislazione italiana per la tutela penale dei beni culturali**  
PAOLO CARPENTIERI, *Capo Ufficio Legislativo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali*
- **La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale**
- GIOVANNI MELILLO, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli*

#### DIBATTITO

#### II SESSIONE

##### Preside

GABRIO FORTI, *Professore ordinario di Diritto penale e Criminologia, Università Cattolica del Sacro Cuore*

- **La dimensione internazionale della tutela dei beni culturali: il ruolo dell'UNESCO**  
TULLIO SCOVAZZI, *Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano Bicocca*
- **Strumenti internazionali: ritorno e restituzione dei beni culturali**  
MARC ANDRÉ RENOLD, *Professore associato di Diritto dell'arte e dei beni culturali; Direttore del Centro di Diritto dell'arte, Università di Ginevra*
- **Le prospettive internazionali di tutela penale: i progetti delle Nazioni Unite sul traffico dei beni culturali**  
ROSARIO AITALA, *Consigliere del Ministro Aree di Crisi e Criminalità Internazionale, Ministero degli Affari Esteri*
- **Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali**  
ARIANNA VISCONTI, *Ricercatore di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore*

#### DIBATTITO

#### CONCLUSIONI

STEFANO MANACORDA, *Professore straordinario di Diritto penale, Seconda Università di Napoli; Collège de France; Vice Presidente e Direttore ISPAC*

Osservatorio "Giordano Dell'Amore"  
sui rapporti tra diritto ed economia



ARIANNA VISCONTI

## Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali

### ABSTRACT

*This contribution deals with the issue of the prevention and repression of offences against cultural property and the standards which, in this regard, are emerging at the international level, particularly through the provisions of the UNODC draft “Guidelines on Crime Prevention and Criminal Justice Responses with respect to Trafficking in Cultural Property”. Taking as foundation a broad concept of criminal policy, which encompasses both criminal and non-criminal measures aimed at reducing offences, the essay examines the need for a wide range of heterogeneous social, educational, technical, organizational, administrative, and civil interventions, in order to provide a sound basis for the introduction or reformation (where needed) of criminal law provisions against trafficking in cultural objects and related offences, which, in turn, should remain strictly within the limits of the parsimony principle (extrema ratio), and should be tailored upon the specificities of both offences and offenders. Finally, the need for a variety of criminal sanctions larger than the usual custodial and pecuniary ones is explored, with particular regard to bans, disqualifications, and other forms of adverse publicity.*

### 1. Introduzione

Il traffico di beni culturali, come sottolineato anche da molti dei precedenti contributi<sup>1</sup>, ha, in anni recenti, attirato sempre più l’attenzione di varie organizzazioni internazionali e, in particolare, dell’*United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC). La consapevolezza di trovarsi in presenza di un mercato illegale assai complesso, di dimensioni transnazionali, in continua espansione, e con ‘metastasi’ diffuse in quello legale<sup>2</sup> (come

---

<sup>1</sup> V. in particolare *supra* C. CASTAÑEDA DE LA MORA, *The Work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property*.

<sup>2</sup> Cfr. *ex plurimis* C. ALDER - K. POLK, *Crime in the World of Art*, in H.N. PONTELL - G. GEIS (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York 2007, pp. 347 ss.; Id., *The Illicit Trafficking in Plundered Antiquities*, in P. REICHEL (ed.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, Sage Publications, Thousand Oaks (CA) 2005, pp. 98 ss.; B.A. BOWMAN, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the ‘Grey’ Market in Antiquities*, “Journal of Contemporary Cri-

tale, almeno potenzialmente, molto attrattivo per il crimine organizzato sia nazionale sia transnazionale)<sup>3</sup>, e spesso collegato ad altri fenomeni cri-

---

minal Justice”, 2008, 24 (3), pp. 225 ss.; D. CHAPPELL - K. POLK, *Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An Exploration of the Murky World of Art Fraud*, “Current Issues in Criminal Justice”, 2009, 20 (3), pp. 393 ss.; R. FISMAN - S.J. WEI, *The Smuggling of Art and the Art of Smuggling: Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques*, Working Paper 13446, National Bureau of Economic Research, Cambridge (MA) 2007 (<http://www.nber.org/papers/w13446.pdf>); D.C. LANE - D.G. BROMLEY - R.D. HICKS - J.S. MAHONEY, *Time Crime: The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, “Journal of Contemporary Criminal Justice”, 2008, 24 (3), pp. 243 ss.; S. MACKENZIE, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, Institute of Art and Law, Leicester 2005; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, “Crime, Law and Social Change”, 2011, 56, pp. 133 ss.; L. MASSY, *The Antiquity Art Market: Between Legality and Illegality*, “International Journal of Social Economics”, 2008, 35 (10), pp. 729 ss.; R. NAYLOR, *The Underworld of Art*, “Crime, Law and Social Change”, 2008, 50, pp. 263 ss.; N. PASSAS - B. BOWMAN PROULX, *Overview of Crimes and Antiques*, in S. MANACORDA - D. CHAPPELL (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York 2011, pp. 51 ss.; E.A.J.G. TIJHUIS, *Transnational Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors: The Case of the Illicit Art and Antiquities Trade*, Wolf, Nijmegen 2006 (in particolare pp. 111 ss.); ID., *The Trafficking Problem: A Criminological Perspective*, in MANACORDA - CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World*, pp. 87 ss.

<sup>3</sup> La determinazione dell'esatto coinvolgimento – quantitativo e qualitativo – del crimine organizzato in questo tipo di illeciti è, per altro, ancora incerta. Mentre quasi tutti gli studiosi concordano che il traffico di opere d'arte sia un'attività criminale complessa che generalmente necessita, per il suo successo, di un certo grado di organizzazione, assai spesso con ramificazioni transnazionali, le evidenze empiriche circa il coinvolgimento di organizzazioni criminali ‘di stampo mafioso’ sono meno solide. Certo è che le organizzazioni criminali tradizionali dispongono di collaudati canali per il contrabbando (di stupefacenti, armi, esseri umani ecc.) che ben si presterebbero a essere utilizzati anche per l'esportazione e importazione clandestine di opere d'arte (e in anni recenti si è riscontrata una frequente sovrapposizione tra aree geografiche ricche di reperti archeologici assai ambiti sul mercato internazionale e zone di fiorente industria della droga), come pure che in alcune particolari aree geografiche, caratterizzate da un forte controllo del territorio da parte di clan criminali, scavi clandestini difficilmente potrebbero svolgersi senza il consenso, almeno implicito, dei gruppi criminali ‘residenti’. È evidente, inoltre, che i beni culturali possono costituire un ottimo investimento per il riciclaggio di proventi di più tradizionali reati propri delle organizzazioni criminali (come traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, gioco d'azzardo ecc.). Dati precisi sul fenomeno sono, tuttavia, ancora assai scarsi. In argomento si vedano, *ex plurimis*, L.L. BERNICK, *Art and Antiquities Theft*, “Transnational Organized Crime”, 1998, 4 (2), pp. 91 ss.; BOWMAN, *Transnational Crimes Against Culture*, pp. 230-232; D. CHAPPELL - K. POLK, *Unraveling the 'Cordata': Just How Organized is the International Traffic in Cultural Objects?*, in MANACORDA - CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World*, pp. 99 ss.; S. MACKENZIE, *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, in

minali che destano da tempo allarme a livello internazionale – come la corruzione di funzionari pubblici<sup>4</sup> – ha indotto il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) ad adottare, nel 2008, una Risoluzione<sup>5</sup>, sulla base della quale è stato, nel 2009, costituito un Gruppo di Esperti sulla Protezione contro il Traffico di Beni Culturali<sup>6</sup>.

Sulla base delle raccomandazioni emerse dal primo incontro di tale Gruppo di Esperti, la Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CCPCJ) ha dato mandato al Segretariato di esplorare la possibilità di sviluppare precise linee guida per la prevenzione e la repressione penale del traffico di beni culturali<sup>7</sup> (*Guidelines on Crime Prevention and Criminal Justice Responses with respect*

---

MANACORDA - CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World*, pp. 69 ss.; S. MANACORDA (ed.), *Organised Crime in Art and Antiquities*, ISPAC, Milano 2009; A. MCCALISTER, *Organized Crime and the Theft of Iraqi Antiquities*, "Trends in Organized Crime", 2005, 9(1), pp. 24 ss.; NAYLOR, *The Underworld of Art*, pp. 290-291.

<sup>4</sup> V. in particolare ALDER - POLK, *Crime in the World of Art*, p. 352; N. BRODIE - J. DOOLE - P. WATSON, *Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material*, The McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge 2000, pp. 16-17; LANE - BROMLEY - HICKS - MAHONEY, *Time Crime: The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, p. 251; FISMAN - WEI, *The Smuggling of Art and the Art of Smuggling*, specialmente pp. 9 ss. Questi ultimi Autori, in particolare, nello sviluppare il loro metodo di misurazione dell'effettiva entità del traffico di oggetti d'arte, basato sull'incrocio dei dati ufficiali relativi all'importazione di questi beni nei Paesi di destinazione con quelli relativi all'esportazione degli stessi beni dai Paesi-fonte – laddove la differenza tra beni registrati in entrata e beni registrati in uscita rappresenta una misura realistica delle esportazioni illegali dal Paese-fonte preso in considerazione per la comparazione – riscontrano altresì una correlazione diretta tra livello di corruzione di ciascun Paese (e in particolare dei Paesi-fonte) e livello (così calcolato) di traffico illecito di beni culturali.

<sup>5</sup> ECOSOC Resolution 2008/23, *Protection against Trafficking in Cultural Property*.

<sup>6</sup> Cfr. *Report on the Meeting of the Expert Group on Protection against Trafficking in Cultural Property held in Vienna from 24 to 26 November 2009*, UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 ([http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC\\_CCPCJ\\_EG.1\\_2012/UNODC\\_CCPCJ\\_EG.1\\_2009\\_2\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/UNODC_CCPCJ_EG.1_2009_2_E.pdf)).

<sup>7</sup> Cfr. CCPCJ, *Report on the Twentieth Session* (3 December 2010 and 11-15 April 2011), E/2011/30 - E/CN.15/2011/21 ([http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ\\_session20/E\\_2011\\_30\\_ev1182609\\_.pdf](http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session20/E_2011_30_ev1182609_.pdf)). Il documento rispecchia altresì i contenuti della *Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World* (v. *Report on the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, A/CONF.213/18) e si è tradotta a sua volta in una risoluzione del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC Resolution 2010/19, *Crime Prevention and Criminal Justice Responses to protect Cultural Property, especially with regard to its Trafficking*).

to *Trafficking in Cultural Property*<sup>8</sup>). Ciò onde fornire un ausilio agli Stati membri nell'individuare le migliori strategie per contrastare questo tipo di illeciti, nell'adottarle, e nel perseguirle in modo efficace, sia a livello di politica criminale interna, sia in vista di un rafforzamento della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria. La concreta redazione di tali linee guida è quindi stata affidata a Stefano Manacorda, con l'assistenza della sottoscritta, ed è da questa esperienza di studio e analisi del fenomeno nel suo complesso e delle più attuali direttrici internazionali per la sua prevenzione e contrasto, che nasce questo intervento.

Benché tali *Guidelines* non abbiano ancora valore ufficiale, l'ipotesi che siano destinate a esercitare una certa influenza sugli orientamenti futuri delle politiche penali degli Stati membri appare ragionevolmente fondata. Esse sono state, infatti, presentate a un'ulteriore conferenza del Gruppo di Esperti sulla Protezione contro il Traffico di Beni Culturali nel giugno 2012<sup>9</sup>, e molti loro contenuti sono stati trasfusi nell'insieme di proposte pratiche che, in esito a tale incontro, sono state portate all'attenzione della Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale. Inoltre, in occasione della ventiduesima sessione della CCPCJ, tenutasi a Vienna nell'aprile 2013, la Commissione stessa ha sottoposto all'ECOSOC una bozza di risoluzione (dal titolo *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to protect Cultural Property, especially with regard to its Trafficking*)<sup>10</sup>, da presentare all'Assemblea Generale in vista della sua adozione da parte della stessa, in cui si richiede all'UNODC un'ulteriore convocazione del Gruppo di Esperti per una revisione complessiva delle *Guidelines*, per giungere quindi alla loro sottoposizione finale alla CCPCJ (in occasione della sua ventitreesima sessione) e, dopo la loro adozione, anche alla prossima conferenza degli Stati aderenti alla *Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale* (UNTOC)<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Titolo provvisorio. Una *advanced unedited version* di questo documento è consultabile sul sito dell'UNODC: [http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC\\_CCPCJ\\_EG.1\\_2012/Draft\\_Guidelines\\_24\\_April\\_2012.pdf](http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf).

<sup>9</sup> *Report on the Meeting of the Expert Group on Protection against Trafficking in Cultural Property held in Vienna from 27 to 29 June 2012*, UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 ([http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC\\_CCPCJ\\_EG.1\\_2012/UNODC\\_CCPCJ\\_EG1\\_2012\\_4\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/UNODC_CCPCJ_EG1_2012_4_E.pdf)).

<sup>10</sup> La *draft resolution* è consultabile a p. 6 di CCPCJ, *Report on the twenty-second session* (7 December 2012 and 22-26 April 2013), advanced unedited version, E/2013/30 - E/CN.15/2013/27 ([http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ\\_session22/E2013\\_30\\_ECN152013\\_AUV.pdf](http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session22/E2013_30_ECN152013_AUV.pdf)).

<sup>11</sup> *UN Convention against Transnational Organized Crime*, Palermo, 12-15 December 2000, United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

Appare quindi probabile che queste *Guidelines* assumeranno un giorno una propria autonoma rilevanza internazionale, venendo adottate ufficialmente, dopo ulteriori dibattiti e perfezionamenti; tuttavia, anche se ciò non dovesse, in ultimo, verificarsi, è probabile che le indicazioni ivi contenute possano fungere da spunto e stimolo per l'adozione di nuovi strumenti convenzionali internazionali, o quantomeno costituire un insieme sufficientemente organico di proposte informali, utili ad alimentare il dibattito politico-criminale a livello sia internazionale, sia dei singoli Stati interessati a migliorare le strategie di intervento nei confronti di questo fenomeno criminale.

In ogni caso, siamo persuasi che il lavoro di sistematica ricognizione di strumenti e proposte internazionali preesistenti, integrato dall'esplorazione di significative esperienze di singoli Stati, che ne è alla base, e – soprattutto – l'*impianto concettuale*, sotto il profilo delle *strategie sanzionatorie*, nonché, più in generale, *politico-criminali*, che ne è risultato, possano fornire utili elementi di riflessione a tutti coloro che si occupano, a vari livelli, di traffico di beni culturali.

## 2. *La priorità del momento preventivo*

Chi abbia avuto occasione di esaminare il *draft* delle *Guidelines* sa che esse si presentano divise in tre parti principali o capitoli, dedicate rispettivamente alle “strategie di prevenzione”, alle “politiche criminali”, e alla “cooperazione internazionale”.

Al di là di questa suddivisione formale, adottata per semplicità di consultazione, la *concezione di fondo* che ha sorretto la redazione del documento è costituita dalla *centralità del momento preventivo*. L'idea che ci ha guidato, cioè, e che riteniamo distingua questo lavoro dalle tendenze dominanti in ambito internazionale – che troppo spesso concepiscono politiche preventive e interventi repressivi come momenti completamente separati e distinti, tra loro poco o punto comunicanti – è la convinzione dell'assoluta necessità di una *stretta integrazione* tra *interventi penalistici* e *interventi 'prepenalistici'*, in una prospettiva che ponga la potenziale efficacia preventiva quale punto di partenza per la valutazione di ogni proposta politico-criminale, e quindi di ogni singola *guideline*.

In questo senso, sia le linee guida strettamente relative al sistema penale o, più in generale, sanzionatorio, sia quelle concernenti interventi di natura tecnica (ad esempio, in relazione alla raccolta di dati e statistiche, alla creazione o miglioramento di inventari e *database* ecc.), istituzionale (in relazione al ruolo di enti culturali sia pubblici sia privati, e alle attività delle agenzie di controllo pubbliche), amministrativa (in

relazione, ad esempio, ai certificati di importazione ed esportazione), formativa e sociale, sono tutte ispirate a una concezione ampia di politica criminale.

La politica criminale in senso moderno, come è noto<sup>12</sup>, non è, infatti, solo contrasto al crimine per mezzo della pena e delle istituzioni penali, ma abbraccia una prospettiva più ampia e maggiormente orientata a un razionale perseguimento di obiettivi di prevenzione delle offese ai beni giuridici ritenuti rilevanti, con tutto l'insieme delle possibili strategie e misure – tra loro assai eterogenee: giuridiche, economiche, sociali, culturali ecc. – aventi lo scopo di abbassare il numero delle offese in questione. È questa, infatti, l'unica idea di politica criminale che possa dirsi coerente con il fondamentale principio liberal-democratico di *extrema ratio*<sup>13</sup>, così come, per altro, essa è l'unica concezione che offra qualche concreta possibilità di perseguire non già velleitari intenti di rassicurazione sociale, attraverso politiche penali semplicistiche, generalmente sempre più draconiane, e inevitabilmente simboliche, bensì realistici e

---

<sup>12</sup> Cfr. *ex plurimis* F. BRICOLA, *Rapporti tra dommatica e politica criminale*, in ID., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, a cura di A. Gamberini e G. Insolera, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 221 ss. (in part. pp. 231 ss. e pp. 255-256); G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina, Milano 2000, pp. 91 ss.; F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale* (1905), trad. it. e a cura di A.A. Calvi, Giuffrè, Milano 1962, *passim*, in part. pp. 45 ss.; G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, "Jus", 1974, pp. 463 ss. (in part. pp. 477 ss.); D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in G. MARINUCCI - E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano 1985, pp. 3 ss.; C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale* (1973), in ID., *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, trad. it. di S. Moccia, F. Schiaffo e A. Cavaliere, a cura di S. Moccia, Jovene, Napoli 1986, pp. 37 ss. e in part. pp. 76-77; R. SIEVERTS, *Kriminalpolitik*, in R. SIEVERTS (Hrsg.), *Handwörterbuch der Kriminologie*, B. II, de Gruyter, Berlin 1977, p. 1; G. VASSALLI, *Politica criminale e sistema penale*, "Il Tommaso Natale", 1978, pp. 999 ss.; H. ZIPF, *Politica criminale* (1980), trad. it. di A. Bassoni, Giuffrè, Milano 1989, *passim*, in part. pp. 11-14, pp. 39 ss. e pp. 269 ss.

<sup>13</sup> "Il principio di *extrema ratio* o sussidiarietà, per il quale dovrebbe rinunciarsi al diritto penale tutte le volte in cui altri rami dell'ordinamento siano in grado di tutelare adeguatamente il bene giuridico [...] presenta almeno due matrici ben precise. Tra esse [...] l'idea che la pena non sia assoluta, *ab-soluta* da uno scopo, ma *relativa* in rapporto all'obiettivo di diminuire il numero di reati e, mediamente, contribuire alla protezione dei beni giuridici. Questa relatività impone dunque il controllo della congruità rispetto al fine, con tutto ciò che tale verifica comporta, [...] a cominciare dalla sostituibilità del mezzo 'pena' ogni qualvolta esso non risulti utile e comunque la necessità di fare riferimento alla realtà empirica per dare risposta a un siffatto quesito. [...] V'è poi la matrice costituita dal *principio di proporzione o proporzionalità*, di cui l'*extrema ratio* appare una 'specificazione'. Un principio logico immanente all'ordinamento di uno Stato di diritto". Cfr. FORTI, *L'immane concretezza*, pp. 149-150.

pragmatici obiettivi di effettività ed efficacia dello stesso ordinamento penale. Una mera enfasi sui profili di repressione penale – attraverso l'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento delle pene – infatti, in questo come e più che in altri settori, oltre che non funzionale, sarebbe con ogni probabilità addirittura di ostacolo a un reale contenimento del fenomeno del traffico di opere d'arte e degli altri illeciti contro il patrimonio culturale.

In questo senso, l'approccio qui adottato presenta numerosi e consistenti punti di contatto con il c.d. 'modello piramidale' di regolamentazione ed *enforcement*, sviluppato da John Braithwaite in primo luogo in relazione al settore dei crimini economici e organizzativi<sup>14</sup>, rispetto ai quali – come è stato accennato in altre relazioni e come si cercherà di evidenziare sinteticamente in questo contributo – il traffico di opere d'arte e gli illeciti a esso correlati manifestano ampie affinità e sovrapposizioni<sup>15</sup>. Tale articolata strategia politico-criminale,

---

<sup>14</sup> Si vedano in particolare J. BRAITHWAITE, *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, "Michigan Law Review", 1982, pp. 1466 ss.; ID., *Convergence in Models of Regulatory Strategy*, "Current Issues in Criminal Justice", 1990, pp. 59 ss.; ID., *Large Business and the Compliance Model*, in V. BRAITHWAITE (ed.), *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, Ashgate Publishing, Aldershot 2003, pp. 177 ss.; P. GRABOSKY - J. BRAITHWAITE, *Of Manners Gentle: Enforcement Strategies of Australian Business Regulatory Agencies*, Oxford University Press, Melbourne 1986, pp. 183 ss.; B. FISSE - J. BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge University Press, Cambridge 1993, pp. 31 ss. e pp. 138 ss.; I. AYRES - J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford University Press, Oxford 1992, pp. 38 ss. Cfr. altresì G. FORTI, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, Quaderno n. 15, ASSBB - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano 2006; ID., *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 212 ss.

<sup>15</sup> Così, esplicitamente, ALDER - POLK, *Crime in the World of Art*, pp. 347 ss. Questi Autori, pur sottolineando come, a loro avviso, molti dei soggetti coinvolti nel traffico illecito di opere d'arte (come pure nel mercato dei falsi), in particolare ai livelli più elevati della 'filiera', possano rivelarsi maggiormente sensibili a un approccio 'tradizionale', basato sulla deterrenza (dal momento che, come in generale per i *white-collar*, si assume che essi siano più sensibili a una valutazione razionale costi-benefici, in cui le ricadute negative, sia materiali che reputazionali, derivanti dall'eventuale scoperta dei loro illeciti vengano attentamente soppesate, nel processo deliberativo che conduce alla decisione di violare o meno la legge), sottolineano anche come proprio le caratteristiche di questo mercato minino seriamente la credibilità della minaccia di sanzioni legali. Non a caso, quindi, questi stessi Autori prospettano il ricorso a strategie alternative e più complesse – *in primis* proprio il modello 'piramidale' di Braithwaite – in cui la deterrenza insita nella minaccia di sanzioni legali sia solo un elemento in un insieme di strategie volte nel complesso a incrementare

ispirata a una *escalation* progressiva da un c.d. *compliance model* di base a un c.d. *adversarial model* in senso pieno, si fonda, sul fronte regolativo, su un ampio ricorso all'autoregolamentazione su base volontaria, in dialogo tra settore privato e istituzioni pubbliche preposte al controllo, sostenuta (sul gradino immediatamente superiore) dalla possibilità di imporre agli operatori una c.d. *enforced self-regulation*, e quindi – in una progressione dell'incisività dell'intervento normativo pubblico – da leggi e regolamenti dotati di presidi sanzionatori (di varia natura) a base discrezionale, fino ad arrivare a un più ristretto nucleo di norme presidiate da sanzioni predeterminate e non derogabili. Sul fronte sanzionatorio, lo schema progressivo si ripete, questa volta passando da una base di autodisciplina – ancora una volta, su base volontaria o dietro obbligo e presidio statuali – a un nutrito e articolato arsenale intermedio di misure di controllo e intervento pubblico progressivamente più incisive (dagli ammonimenti informali, agli strumenti ingiunzionali, fino alle sanzioni civili e amministrative, con un ampio spazio per le varie forme di pubblicità negativa) e infine al ricorso alla sanzione penale (ivi compreso il c.d. “*corporate capital punishment*”, ovvero la dissoluzione dell'ente responsabile) per illeciti particolarmente gravi, o reiterati malgrado l'applicazione precedente di misure meno afflittive. In questo schema, la progressione lungo l'asse verticale della piramide – verso le forme più stringenti di regolazione e le sanzioni più afflittive – è funzione di diversi fattori, che si combinano tra loro in modo articolato, primi fra tutti la gravità del danno prodotto dalla condotta, la recidività o meno dell'autore (individuale o collettivo) della stessa, e la disponibilità o meno di questi a cooperare con le agenzie di controllo e a riparare all'offesa per quanto possibile. Parallelamente, la ‘tenuta’ di un simile modello risulta fortemente dipendente, da un lato, dalla ‘credibilità’ degli strumenti regolativi e sanzionatori intermedi e ‘di vertice’, e dalla correlata indipendenza ed efficienza delle agenzie di controllo preposte a ‘maneggiarli’<sup>16</sup>, dall'altro, da un' almeno minima

---

lo sviluppo di una “culture of compliance” (*ibi*, in particolare p. 355). Nello stesso senso e più diffusamente v. MACKENZIE, *Going, Going, Gone, passim*; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, pp. 133 ss.

<sup>16</sup> Sul punto v. in particolare FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, p. 225; ID., “Paradigmi distributivi” e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un'analisi critica, “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2009, pp. 1629 ss.; ID., “Concezione pubblica della giustizia” e regolazione penale dell'impresa, “Jus”, 2011, pp. 11 ss. (e in part. pp. 22 ss.). Cfr. altresì R.H. FRANK, *What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2004, pp. 183 ss.; V. PELLIGRA, *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 256-256.

base sociale e culturale di partenza su cui gli strati inferiori della 'piramide' possano essere edificati<sup>17</sup>.

Proprio come la 'galassia' che va sotto la generica denominazione di 'crimine economico', e che al suo interno ricomprende forme di devianza tanto individuale quanto organizzativa, tanto 'di vertice' quanto legata alle più semplici mansioni lavorative<sup>18</sup>, anche la realtà empirica

---

<sup>17</sup> Che, non ci si nasconde, può rappresentare l'anello più debole dell'intera catena, anche se non è impossibile che un deciso investimento in politiche di sensibilizzazione e formazione, da un lato, e una razionalizzazione del sistema normativo e sanzionatorio secondo lo schema indicato, dall'altro, possano a loro volta retroagire positivamente – producendone un avanzamento – sulla base sociale e culturale di partenza. Per ulteriori spunti di riflessione in argomento e bibliografia pertinente ci si permette di rinviare a A. VISCONTI, *Teorie della pena e "shame sanctions": una nuova prospettiva di prevenzione o un caso di atavismo del diritto penale?*, in M. BERTOLINO - G. FORTI - L. EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Jovene, Napoli 2011, pp. 666 ss.

<sup>18</sup> Non a caso, le tipologie di fatti lesivi e di autori presi in considerazione nell'analisi, sul piano criminologico, di questa forma di criminalità variano sensibilmente in primo luogo in ragione della definizione dell'oggetto di studio che si decida di adottare. Alla 'storica' definizione di E.H. SUTHERLAND (*Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale* (1983), trad. it. e a cura di G. Forti, Giuffrè, Milano 1987, p. 8), che identificava il *white-collar crime* col "reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione", infatti, ne sono seguite molte altre, che si sono concentrate ora, a loro volta, su caratteristiche soggettive dell'autore, generalmente collegate al suo *status* sociale (v. ad es. G. GEIS, *White-Collar Crime: What is it?*, in K. SCHLEGEL - D. WEISBURD (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Northeastern University Press, Boston 1992, p. 47), ora su caratteristiche oggettive della condotta, come la sua relazione diretta con l'attività lavorativa legittima dell'agente (crimine economico come "occupational crime": v. ad es. G.S. GREEN, *Occupational Crime*, Nelson Hall Publishers, Chicago 1990, pp. 12 ss.) o la natura di "abusi di fiducia" che caratterizzerebbe tutte le condotte assimilabili sotto la categoria del crimine economico (v. ad es. S.P. SHAPIRO, *Collaring the Crime, Not the Criminal: Reconsidering the Concept of White-Collar Crime*, "American Sociological Review", 1990, 55 (3), pp. 346 ss.). In generale, si nota che l'uso di definizioni con taglio oggettivo o formale (incluse quelle ricalcate sul dato normativo) conduce a includere nell'oggetto dell'indagine principalmente condotte piuttosto semplici, caratterizzate da non spiccata offensività, e commesse da soggetti di *status* non elevato; mentre l'opzione per definizioni con taglio soggettivo porta a concentrarsi su crimini più complessi, più dannosi, e commessi da una tipologia più omogenea di rei, caratterizzati da un sostrato più elevato e maggiori risorse (v. in questo senso H. CROALL, *Who is the White-Collar Criminal?*, "British Journal of Criminology", 1989, 29 (2), pp. 157 ss.; G. FORTI - A. VISCONTI, *Cesare Beccaria and White-Collar Crimes' Public Harm. A Study in Italian Systemic Corruption*, in PONTELL - GEIS, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, pp. 494-495). Non a caso, definizioni più recenti (v. in particolare D.R. SIMON - F.E. HAGAN, *White-Collar Deviance*, Allyn & Bacon, Boston 1999, pp. 3 ss. e pp. 43 ss.) hanno puntato su una maggiore articolazione,

delle offese contro il patrimonio culturale si presenta frastagliata, complessa ed eterogenea<sup>19</sup>, sia quanto alle tipologie e alle modalità di realizzazione delle condotte, sia quanto alla dannosità delle stesse, sia, infine, quanto alle caratteristiche degli attori – anche in questo caso, individuali e collettivi – che si rendono protagonisti delle stesse.

Il mercato clandestino dei beni culturali presenta, da solo, grande complessità<sup>20</sup>, in primo luogo perché tende a intrecciarsi strettamente con lo stesso mercato legittimo e, anche per questo, si caratterizza per un tasso di opacità particolarmente significativo. Inoltre, come è stato più volte sottolineato nel corso di questo convegno, esso ha spesso carattere transnazionale, con tutti i correlati, e facilmente immaginabili, problemi legati alla tracciabilità dei beni commerciati, all'identificabilità dei diversi danti causa, alle divergenze tra i diversi ordinamenti nazionali coinvolti, ecc. Infine, perché la sua 'filiera' vede il coinvolgimento di un numero assai elevato di soggetti, oltremodo eterogenei: si va dai 'tombaroli', singoli individui o gruppi organizzati, che talora sono 'pro-

in grado di ricomprendere, all'interno di una più generale categoria denominata "white-collar deviance", tanto condotte formalmente costituenti reato (c.d. *white-collar crime* in senso proprio), quanto condotte socialmente dannose non formalmente inquadrabili come tali, e tanto devianze di individui di *status* elevato (c.d. *élite deviance*) quanto forme di crimine occupazionale commesso da soggetti in posizioni subordinate o di *status* medio-basso ("economic crime", nella tassonomia adottata da Simon e Hagan); al tempo stesso, la classificazione proposta da questi Autori punta a distinguere l'*occupational deviance* degli individui dalla *organizational deviance* degli enti, e a individuare le aree di sovrapposizione tra il crimine economico – in forma sia individuale che organizzativa – e altre tipologie di crimine 'comune': con l'espressione "organized white-collar deviance" vengono indicate, ad esempio, le attività economiche legittime gestite da organizzazioni criminali, mentre la tipologia denominata "professional white-collar deviance" ricomprende tutte quelle situazioni in cui persone occupate in attività economiche legittime adottano tattiche tipiche dei criminali di professione, e quella della "political white-collar deviance" raggruppa tutte le condotte socialmente dannose degli uomini politici (*in primis* la corruzione). Considerata l'estrema eterogeneità delle condotte e dei soggetti coinvolti nelle varie tipologie di crimini contro il patrimonio culturale, ci sembra che solo una ricostruzione altrettanto articolata di questo campo d'indagine possa consentire di prendere in considerazione tutte le molteplici ramificazioni di questo fenomeno, che pure, per parte sua, presenta ampie aree di sovrapposizione con forme di criminalità comune e una qualificazione in termini di illiceità giuridica delle condotte che varia sensibilmente da un ordinamento nazionale all'altro.

<sup>19</sup> Per una buona sintesi sul piano empirico-criminologico di questo variegato panorama v. ad es. M. DURNY - B. PROULX, *Art Crime: A Brief Introduction*, "Crime, Law and Social Change", 2011, 56 (2), pp. 115 ss.; PASSAS - BOWMAN PROULX, *Overview of Crimes and Antiques*, pp. 54 ss.

<sup>20</sup> V. *supra*, nota 2.

fessionisti' del mestiere, talaltra sono spinti da motivi di mera sussistenza (specie nei Paesi-fonte affetti da grave instabilità politica ed economica), ai vari intermediari, talora meri soggetti privati, talora *corporations*, talora organizzazioni criminali, agli acquirenti finali, che a loro volta spaziano dal collezionista privato alle istituzioni pubbliche, come gallerie e musei.

In questa situazione, affinché l'intervento *penale* possa avere una qualche utilità, è necessario – e anzi ben si può dire indispensabile – che esso sia *preceduto* e *accompagnato* da una complessa serie di interventi non penali, volti a ridurre tanto le *opportunità* quanto le *motivazioni* alla commissione di questo tipo di crimini, e quindi a preparare il terreno per un intervento penale *residuale* che, proprio in quanto tale, possa risultare *mirato*, *incisivo* e avere una *realistica* possibilità di efficacia generalpreventiva.

Già Beccaria<sup>21</sup> insegnava – e i moderni studi criminologici hanno confermato<sup>22</sup> – che la capacità dissuasiva dell'ordinamento penale dipende molto di più dalla certezza e prontezza della sanzione, che dalla sua severità. A questo si aggiunge la non meno fondamentale consapevolezza che l'intervento penale può 'tenere', in chiave preventiva, solo nei confronti di condotte relativamente poco diffuse e che ledano valori che godano di un'apprezzabile condivisione sociale<sup>23</sup>. È dunque non casuale che la prima parte del lavoro da noi condotto abbia preso in considerazione un ampio insieme di interventi 'pre-penalistici', non rivolti direttamente all'ordinamento penale, e tuttavia fondamentali per la stessa effettività degli strumenti penali.

È, cioè, prima di tutto sui fronti della riduzione dell'opacità del mercato, dell'educazione della cittadinanza alla sensibilità nei confronti del

<sup>21</sup> Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), Newton Compton, Roma 1994, pp. 39-40 (cap. XIX).

<sup>22</sup> Cfr., ad es., G. ANTUNES - A.L. HUNT, *The Impact of Certainty and Severity of Punishment on Levels of Crime in American States: An Extended Analysis*, "Journal of Criminal Law & Criminology", 1973, 64 (4), pp. 486 ss.; T. BANDINI - U. GATTI - B. GUALCO - D. MALFATTI - M.I. MARUGO - A. VERDE, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. I, Giuffrè, Milano 2003<sup>2</sup>, pp. 346 ss.; G. CHIRICOS - G.P. WALDO, *Punishment and Crime: An Examination of Some Empirical Evidence*, "Social Problems", 1970, 18 (2), pp. 200 ss.; L. EUSEBI, *Dibattiti sulle teoria della pena e mediazione*, "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1997, pp. 828-829; FORTI, *L'immane concretezza*, pp. 129 ss.; J. HAGAN, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior, and its Control*, McGraw-Hill, New York 1987, pp. 303 ss.

<sup>23</sup> Cfr. in particolare FORTI, *L'immane concretezza*, pp. 331-333; C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Ipertropia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, CEDAM, Padova 1985, pp. 181 ss., pp. 203 ss. e pp. 355 ss.; ZIPF, *Politica criminale*, pp. 190 ss.

patrimonio culturale, della modifica della cultura degli operatori – individui e organizzazioni – del settore dell’arte, dell’introduzione di prassi e modelli organizzativi virtuosi, che si deve lavorare, se si vuole che il parallelo intervento sull’ordinamento penale abbia qualche concreta possibilità di successo. Diversamente, come troppo spesso accade, esso è destinato a rimanere uno sterile standardo da sventolare *ad pompam* sulla scena politica nazionale e internazionale, senza alcuna concreta efficacia preventiva – e neppure repressiva.

## 2.1. Interventi sociali e culturali

Le indicazioni in tema di campagne educative e di sensibilizzazione della popolazione<sup>24</sup> (attraverso, ad esempio, la promozione dell’educazione artistica nelle scuole, l’agevolazione dell’accesso del pubblico a monumenti e musei, lo sviluppo della conoscenza del patrimonio storico-artistico delle singole comunità, l’uso di campagne mediatiche, e simili), del resto, non sono nuove nel panorama internazionale: già la *Convenzione UNESCO* del 1970 aveva previsto un impegno degli Stati contraenti in questo senso<sup>25</sup>, e numerosi altri strumenti pattizi e documenti internazionali (come lo stesso *Model Treaty*<sup>26</sup> o la *Convenzione Quadro* del Consiglio d’Europa del 2005<sup>27</sup>) hanno ripreso queste indicazioni.

È certo vero che questo tipo di campagne non potrà mai avere successo nei contesti in cui la grave instabilità politica ed economica rende gli ‘scavi di sussistenza’ una soluzione necessitata per il sostentamento delle stesse comunità locali (in questi casi, anche laddove sia presente una consapevolezza del valore del patrimonio culturale, la priorità non può che essere la sopravvivenza...), e tuttavia esistono molti Paesi-fonte – Italia *in primis* – in cui un miglioramento della consapevolezza culturale (a tutti i livelli: ricordiamoci che, a oggi, quasi l’80% degli italiani risulta ‘analfabeta’, vuoi ‘funzionale’, vuoi ‘di ritorno’<sup>28</sup>) potrebbe sen-

---

<sup>24</sup> V. in particolare *Guideline* 12.

<sup>25</sup> V. artt. 5 e 10, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, Paris, 14 November 1970, United Nations, *Treaty Series*, vol. 823, No. 11806.

<sup>26</sup> *UN Model Treaty for the Prevention of Crimes that infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property (Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: Report prepared by the Secretariat, United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2, chap. I, sect. B.1, annex), art. 2(h).*

<sup>27</sup> *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, Faro, 27 October 2005.

<sup>28</sup> S. FIORI, *I nuovi analfabeti*, “La Repubblica”, 29 marzo 2013, su dati contenuti nel rapporto OECD, *Learning a Living - First Results of the Adult Literacy and Life Skills*

sibilmente incidere sulla diffusione degli illeciti contro il patrimonio culturale. Ciò, ad esempio diminuendo il numero degli episodi di vandalismo, come pure di furto o saccheggio ‘spiccioli’, non organizzati, degli oggetti d’arte, e aumentando, invece, il numero delle denunce di ritrovamenti occasionali e di sospetti casi di traffico illecito di opere d’arte, stimolando forme volontarie di ‘*neighbourhood watching*’ nei confronti del patrimonio culturale delle singole comunità, e così via.

## 2.2. Miglioramento della base informativa

Altre indicazioni essenziali riguardano la raccolta e circolazione di informazioni rilevanti e la riduzione dell’opacità del mercato<sup>29</sup>. Si deve osservare, in primo luogo, come non tutti gli Stati possiedano buoni inventari dei beni culturali (o almeno di quelli in mano pubblica); in alcuni casi, anche quando tali inventari esistono, non sono connessi tra loro e/o risultano di difficile accesso e consultazione; inoltre, spesso non viene seguito uno standard comune di catalogazione (come può essere l’*Object-ID*<sup>30</sup>, raccomandato sia dall’UNESCO, sia dall’*International Council of Museums*). Viceversa, un’inventariazione completa e facilmente accessibile del patrimonio culturale (raccomandata, ad esempio, già nel *Secondo Protocollo* annesso alla *Convenzione dell’Aia* del 1954<sup>31</sup>) non solo agevolerebbe l’identificazione di oggetti di dubbia provenienza da parte di tutti gli operatori del mercato, ma potrebbe rappresentare un grande vantaggio nel monitoraggio del mercato e nell’individuazione da parte della polizia di oggetti trafficati o di provenienza comunque sospetta (specie se venissero potenziate forme di condivisione e/o interconnessione degli inventari nazionali tra le autorità dei diversi Paesi<sup>32</sup>), oltre a fornire un fondamento per legitti-

---

*Survey*, OECD, Paris-Ottawa 2005 (il rapporto completo, *ALL – Adult Literacy and Life Skills*, è annunciato dall’OECD per l’8 ottobre 2013).

<sup>29</sup> V. in particolare Chap. I, Sec. I e Sec. III delle *Guidelines*.

<sup>30</sup> L’*Object-ID* è, più precisamente, uno standard per la descrizione di oggetti d’arte. Sviluppato attraverso un progetto di ricerca che ha visto coinvolti musei, agenzie di controllo internazionali e operatori del settore privato (assicurazioni, intermediari e periti), il suo uso è attualmente promosso da organismi internazionali – come l’ICOM, l’UNESCO, l’INTERPOL, la WCO (*World Custom Organization*) – e nazionali – come l’FBI e il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.

<sup>31</sup> V. in particolare artt. 5 e 33, *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, The Hague, 26 March 1999, United Nations, *Treaty Series*, vol. 2253, No. 3511.

<sup>32</sup> V. anche *Guideline* 48.

me pretese di rientro, restituzione o rimpatrio<sup>33</sup> di beni illecitamente esportati, rubati o comunque trafficati.

Discorso analogo vale, a maggior ragione, per la predisposizione di efficaci *database* nazionali<sup>34</sup> destinati a ospitare un dettagliato censimento delle opere d'arte rubate, illecitamente esportate o scomparse. Essi andrebbero modellati sull'esempio dei più avanzati già esistenti (come il sistema italiano *Leonardo*<sup>35</sup>, o il francese *TREIMA*<sup>36</sup>), di cui sarebbe, naturalmente, fondamentale un costante aggiornamento, un'agevole interfaccia con lo *Stolen Works of Art Database* dell'INTERPOL e, più in generale, un'ampia condivisione a livello di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria. Del pari necessari sarebbero una facile consultazione da parte di tutte le agenzie di controllo interessate alla repressione del traffico di beni culturali (non solo polizia e magistratura, ma anche, ad esempio, agenzie delle dogane), l'incrocio con gli inventari di beni culturali prima citati e, infine, l'accessibilità anche da parte degli operatori privati del mercato dell'arte e dei responsabili delle acquisizioni per conto delle istituzioni culturali pubbliche: tutti soggetti rispetto ai quali, anzi, sarebbe utile istituire un obbligo di preventiva consultazione<sup>37</sup>.

Infine, altre forme di monitoraggio del mercato delle opere d'arte dovrebbero essere introdotte o potenziate, in modo da aumentarne la trasparenza e rendere più agevole l'individuazione di operazioni sospette. Utili sarebbero, ad esempio, la raccolta di dati e l'elaborazione di statistiche<sup>38</sup> sui flussi di esportazione e importazione di beni culturali da e verso i differenti Paesi, come pure in relazione al numero di denunce, procedimenti e condanne per illeciti contro il patrimonio culturale<sup>39</sup>;

<sup>33</sup> Su tali distinzioni terminologiche (*return, restitution, repatriation*) si veda *supra* M.-A. RENOLD, *International Tools: Return, Restitution and Beyond*.

<sup>34</sup> V. in particolare *Guidelines* 2 e 37.

<sup>35</sup> La *Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti* (anche definita "Banca Dati TPC") è stata prevista, da ultimo, dall'art. 85 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e contiene informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare in quanto scomparsi, rubati, illecitamente trafficati ecc.

<sup>36</sup> *Thésaurus de Recherche Électronique et d'Imagerie en Matière Artistique*, gestito dall'*Office Central de lutte contre le trafic des biens culturels* francese.

<sup>37</sup> V. in particolare *Guidelines* 2, 5 e 22.

<sup>38</sup> V. in particolare *Guideline* 3.

<sup>39</sup> La quale, da sola, ovviamente non potrebbe porre rimedio al problema, particolarmente rilevante in questo ambito, dell'ampiezza del 'campo oscuro' (su cui v., tra gli altri, DURNEY - PROULX, *Art Crime: A Brief Introduction*, pp. 127-128): da qui anche l'ulteriore raccomandazione di investire in ricerche criminologiche, sia quantitative che qualitative (come quelle esemplificate *supra* in N. BRODIE - J. DIETZLER - S. MACKENZIE, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*; ma v. anche FISMAN

l'adozione, dove non ancora prevista, di certificati per l'esportazione (e possibilmente anche l'importazione) di beni culturali<sup>40</sup>; lo sviluppo – con l'indispensabile collaborazione degli operatori privati – di programmi di monitoraggio delle transazioni aventi a oggetto opere d'arte<sup>41</sup>, non solo attraverso il tradizionale strumento dell'analisi dei cataloghi di aste, collezioni private e pubbliche ecc., ma anche e soprattutto (considerata la crescente importanza di Internet anche in questo settore) attraverso controlli mirati su compravendite e aste online, che rappresentano un fenomeno in crescita anche per questo tipo di scambi; il potenziamento della mappatura e sorveglianza dei siti archeologici<sup>42</sup>, sfruttando al meglio anche risorse ora più agevolmente accessibili come la copertura satellitare.

### 2.3. Interventi organizzativi

Fondamentale è, infine, come si è avuto modo di anticipare, un efficace insieme di misure che incidano sia sulla cultura, sia sui modelli organizzativi degli operatori del settore<sup>43</sup>. Molti degli attori che operano sul mercato dei beni culturali, infatti, non sono persone fisiche, bensì enti (musei e collezioni pubblici e privati, case d'aste, *Internet providers* e gestori di siti di vendita online ecc.), come tali soggetti a tutti i ben noti meccanismi organizzativi che possono pesantemente condizionare le decisioni dei singoli individui che (potremmo dire 'accidentalmente') li compongono<sup>44</sup> nei confronti di transazioni sospette,

---

- WEI, *The Smuggling of Art and the Art of Smuggling*, pp. 7 ss.), che possano ampliare le conoscenze empiriche sull'estensione e le forme di manifestazione di questi illeciti.

<sup>40</sup> V. in particolare *Guideline* 9.

<sup>41</sup> V. in particolare *Guideline* 10.

<sup>42</sup> V. in particolare *Guideline* 11.

<sup>43</sup> V. in particolare Chap. I, Sec. II delle *Guidelines*.

<sup>44</sup> Cfr., *ex plurimis*, J. BRAITHWAITE, *Criminological Theory and Organizational Crime*, "Justice Quarterly", 1989, 6(3), pp. 333 ss.; M. CATINO, *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?*, Bruno Mondadori, Milano 2008, *passim*, in particolare pp. 207 ss.; ID., *Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni*, Il Mulino, Bologna 2009, *passim*, in particolare pp. 69 ss.; F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 191 ss.; FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi*, pp. 176-185; D. VAUGHAN, *Rational Choice, Situated Action and the Social Control of Organizations*, "Law & Society Review", 1998, 32, pp. 23 ss.; ID., *The Dark Side of Organizations: Mistake, Misconduct, and Disaster*, "Annual Review of Sociology", 1999, 25, pp. 271 ss.; ID., *The Challenger Launch Decision. Risky Technology, Culture and Deviance at NASA*, Chicago University Press, Chicago 1997, *passim*, in particolare pp. 77 ss.,

o anche palesemente illecite, aventi a oggetto opere d'arte. In questo ambito, incidere sugli assetti organizzativi e sulla cultura dell'ente (la c.d. *organizational culture*)<sup>45</sup> diventa quindi assolutamente prioritario, in un'ottica preventiva.

Politiche che incentivino le organizzazioni, sia pubbliche sia private, che operano nel settore dei beni culturali, ad adottare codici di condotta e modelli organizzativi<sup>46</sup> volti a prevenire questo tipo di illeciti sono, quindi, di primaria importanza, tanto da suggerire la previsione di forme di responsabilità degli enti<sup>47</sup> per illeciti contro il patrimonio culturale commessi “nel loro interesse o vantaggio”, affini a quanto previsto in Italia dal d.lgs. 231/2001 (che per altro *non* copre attualmente queste fattispecie), e ovviamente adattate alle peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali.

A sua volta, la raccolta, la condivisione e la diffusione delle *best practices* esistenti<sup>48</sup>, a livello sia nazionale sia internazionale (per cui esistono validi modelli di riferimento, come il *Codice di Condotta per i Musei*

334 ss. e 456 ss.; Id., *Signals and Interpretative Work: The Role of Culture in a Theory of Practical Action*, in K.A. CERULO (ed.), *Culture in Mind: Toward a Sociology of Culture and Cognition*, Routledge, New York 2002, pp. 28 ss.; M. TONRY - A.J. REISS, *Organizational Crime*, in M. TONRY - A.J. REISS (eds.), *Beyond the Law. Crime in Complex Organizations*, University of Chicago Press, Chicago 1993, pp. 1 ss.

<sup>45</sup> Cfr. VAUGHAN, *The Challenger Launch Decision*, p. 64: “la cultura [organizzativa] è un insieme di soluzioni prodotte da un gruppo di persone per affrontare specifici problemi posti dalle situazioni che devono gestire insieme. Tali soluzioni vengono istituzionalizzate, ricordate e tramandate come le regole, i rituali e i valori del gruppo” (trad. nostra). V. anche B.A. TURNER - N.F. PIDGEON, *Disastri: dinamiche organizzative e responsabilità umane* (1978), trad. it. di M. Merzagora, Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 275, che definiscono la cultura organizzativa come l’insieme “dei simboli e dei significati attraverso cui un particolare gruppo conosce e interpreta il mondo”. In generale sulla cultura organizzativa come fattore potenzialmente criminogeno si vedano, tra i molti, J.W. COLEMAN - L. RAMOS, *Subcultures and Deviant Behaviour in the Organizational Context*, “Research in the Sociology of Organizations”, 1998, 15, pp. 3 ss.; A. HOCHSTETLER - H. COPEL, *Organizational Culture and Organizational Crime*, in N. SHOVER - J.P. WRIGHT (eds.), *Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime*, Oxford University Press, New York 2001, pp. 201 ss.; N. SHOVER - A. HOCHSTETLER, *Cultural Explanation and Organizational Crime*, “Crime, Law & Social Change”, 2002, 37, pp. 1 ss.; A. TRAHAN, *Filling in the Gaps in Culture-Based Theories of Organizational Crime*, “Journal of Theoretical & Philosophical Criminology”, 2011, 3(1), pp. 89 ss. Specificamente sul concetto di “normalizzazione della devianza” si veda altresì VAUGHAN, *Rational Choice, Situated Action and the Social Control of Organizations*, p. 23 e pp. 35 ss.

<sup>46</sup> V. in particolare *Guidelines* 5 e 8.

<sup>47</sup> V. Chap. II, Sec. IV delle *Guidelines*.

<sup>48</sup> V. in particolare *Guideline* 5.

dell'ICOM<sup>49</sup> e l'*International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property* dell'UNESCO<sup>50</sup>), è un'altra strategia che potrebbe rivelarsi estremamente proficua, al pari dell'investimento in programmi di formazione (deontologica, oltre che tecnico-giuridica)<sup>51</sup> sia per il personale delle istituzioni culturali, pubbliche e private, sia per gli operatori del mercato dei beni culturali.

### 3. *Il momento sanzionatorio*

Solo all'interno di un tale articolato quadro di interventi 'prepenalistici' a più livelli ha senso concepire *anche* una serie di interventi penali – o comunque *sanzionatori* – i quali, per altro, dovrebbero essere a loro volta *mirati*, attentamente 'tagliati' (in questo caso la parola inglese '*tailored*' rende accuratamente l'idea) sulle *specificità* dei crimini contro il patrimonio culturale.

Non è questa la sede per esaminare dettagliatamente le proposte relative alle condotte da sottoporre a sanzione<sup>52</sup>. Basti dire che i fatti connotati da maggiore lesività – come ad esempio il traffico di beni culturali, l'illecita esportazione, il furto d'arte, il saccheggio di siti archeologici, la ricettazione, il danneggiamento e la falsificazione di opere d'arte – dovrebbero (ove già non sia previsto) trovare adeguata sanzione sul piano penale, attraverso fattispecie o circostanze aggravanti che diano conto della *specificità* del valore aggredito – il patrimonio culturale in quanto bene comune di rango costituzionale (o comunque strettamente attinente ai diritti fondamentali della persona, anche in altri ordinamenti) – e quindi della maggiore gravità rispetto a corrispondenti fattispecie che incidano esclusivamente sul bene del patrimonio. Inoltre, i legislatori nazionali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di configurare queste fattispecie (soprattutto nelle loro forme di manifestazione più gravi) come "serious offences" ai sensi dell'art. 2(b) della

---

<sup>49</sup> *ICOM Code of Ethics for Museums*, adottato dalla quindicesima Assemblea Generale dell'*International Council of Museums* (Buenos Aires, Argentina, 4 novembre 1986), rivisto ed emendato nel 2001 e 2004 ([http://icom.museum/fileadmin/user\\_upload/pdf/Edes/code\\_ethics2013\\_eng.pdf](http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Edes/code_ethics2013_eng.pdf)).

<sup>50</sup> Adottato dalla *UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation* nella sua decima sessione (gennaio 1999) e approvato dalla trentesima Conferenza Generale UNESCO nel novembre 1999 (<http://portal.unesco.org/culture/en/files/13095/10621698751ethics.doc/ethics.doc>).

<sup>51</sup> V. in particolare *Guideline 7*.

<sup>52</sup> V. Chap. II, Sec. II delle *Guidelines*.

*Convenzione ONU sul Crimine Organizzato Transnazionale* (e quindi come punibili con una pena detentiva fissata, nel massimo, in almeno quattro anni, ovvero con una pena maggiore), in modo da rendere loro applicabile, quando il fatto abbia carattere transnazionale e coinvolga un gruppo criminale organizzato, la Convenzione stessa (in attesa di eventuali ulteriori, più specifici strumenti pattizi internazionali)<sup>53</sup>.

Per condotte meno lesive, invece, la cui sanzione, in particolare, rappresenti una forma di tutela anticipata del bene (come tale implicante anche un meno evidente disvalore sociale), ciascun legislatore nazionale dovrebbe esercitare prudenza nello scegliere tra illeciti penali, amministrativi o civili (così, ad esempio, in relazione agli scavi archeologici non autorizzati, alla violazione dell'obbligo di denunciare scoperte o ritrovamenti fortuiti, alla violazione dell'obbligo di denunciare la provenienza sospetta di un bene culturale, e altre simili ipotesi).

Soprattutto, però, risulta vitale in questo settore – come in generale nei confronti delle varie forme di *white-collar crime*, con cui i reati contro il patrimonio culturale presentano molti elementi comuni, soprattutto considerando il lato della domanda e le attività di intermediazione nel commercio illecito di opere d'arte – che l'*arsenale sanzionatorio* sia quanto più possibile *flessibile* e *tagliato sulle specificità* dei beni aggrediti, delle condotte e degli autori. La 'formula', ricorrente nei documenti internazionali, che fa riferimento a "sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive"<sup>54</sup>, dovrebbe essere declinata, in questo ambito, con un particolare sforzo di *immaginazione* (intesa come capacità di prevedere i diversi possibili scenari e l'impatto di ciascuna opzione su di essi) e *creatività*.

In particolare, sotto il primo profilo – specificità del *bene giuridico* offeso e degli *oggetti materiali* della condotta – è evidente come particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla disciplina della confisca<sup>55</sup>, dal momento che uno degli obiettivi primari del legislatore dovrebbe proprio essere quello di massimizzare la possibilità di recupero, restituzione e 'riacquisizione' al patrimonio culturale comune delle opere trafugate, trafficate, e così via.

Sotto il secondo profilo, poi (specificità delle *condotte*, dei loro *autori* e del '*mercato*' in cui questi due elementi interagiscono), oltre alla già menzionata necessità di prendere in considerazione anche ipotesi di responsabilità degli enti, sarebbe molto importante che, accanto a – ma talora anche *al posto* di – sanzioni 'tradizionali', come la pena detentiva

<sup>53</sup> V. in particolare *Guideline* 26.

<sup>54</sup> E ripresa espressamente nella *Guideline* 25 (ove v. anche riferimenti normativi pertinenti).

<sup>55</sup> V. Chap. II, Sec. V delle *Guidelines*.

e quella pecuniaria (la quale, per altro, andrebbe maneggiata con molta cura in un settore come questo, in cui essa potrebbe finire facilmente per rappresentare un mero 'costo di produzione', o addirittura per erodere definitivamente qualunque apprezzamento dei beni nel loro valore culturale, eccedente le semplici considerazioni economiche<sup>56</sup>),

---

<sup>56</sup> Che l'introduzione di sanzioni pecuniarie in 'territori' precedentemente alieni a forme di 'monetizzazione' della devianza possa incrementare, anziché contenere, la stessa, è oggetto di crescente consapevolezza anche da parte degli economisti, che hanno recentemente cominciato a prendere in considerazione la "preoccupante possibilità [...] che pratiche di gestione basate sui modelli economici possano danneggiare (o addirittura distruggere) realtà non-economiche come la motivazione interna e le relazioni sociali" (R. GIBBONS, *Incentives in Organizations*, "Journal of Economic Perspectives", 1998, 12 (4), p. 130, trad. nostra). Una preoccupazione che sembra confermata da recenti studi empirici, come ad es. quello condotto da U. GNEEZY - A. RUSTICHINI, *A Fine is a Price*, "Journal of Legal Studies", 2000, 29 (1), pp. 1 ss.: l'analisi delle conseguenze dell'introduzione, in un gruppo di asili privati, di una sanzione pecuniaria per i genitori che arrivavano in ritardo a prendere i figli rispetto all'orario di chiusura, ha mostrato un aumento, *anziché* una diminuzione, delle infrazioni al regolamento; altrettanto preoccupante può essere considerato il fatto che tale maggior numero di condotte 'devianti' sia risultato stabile anche dopo l'eliminazione della sanzione, indicando una permanenza dell'effetto negativo – la nascita di un nuovo 'mercato', su cui un 'bene' piuttosto particolare (il ritardo e, quindi, l'infrazione) viene scambiato contro un 'prezzo' (la sanzione pecuniaria) – anche dopo la formale abolizione del 'corrispettivo economico' per l'illecito. I due Autori ipotizzano dunque che, in generale, l'introduzione di disincentivi (o anche incentivi: v. altresì U. GNEEZY - A. RUSTICHINI, *Pay Enough or Don't Pay at All*, "Quarterly Journal of Economics", 2000, 115 (3), pp. 791 ss.) materiali possa mutare le percezioni degli agenti sociali, incrementando la rilevanza delle motivazioni estrinseche e puramente materiali al rispetto delle regole a scapito di quelle intrinseche e morali, e trasformando quindi la decisione di conformità o devianza in un mero calcolo basato su costi e benefici economici. Sembra, quindi, che l'introduzione di pene pecuniarie possa creare un nuovo 'mercato delle infrazioni' anche dove in precedenza prevalevano, nell'orientare le condotte degli attori sociali, motivazioni non economiche. Una considerazione che dovrebbe spingere a considerare con molta prudenza l'introduzione di nuove fattispecie presidiate da sanzioni puramente pecuniarie in particolare in un settore, come quello della tutela del patrimonio culturale, dove la mentalità 'di mercato' già domina molti dei soggetti interessati, e dove un incremento nell'impostazione 'economicistica' della tutela rischierebbe di completare la trasformazione di questi beni, dall'intrinseco valore immateriale, in semplici 'merci', distruggendo quindi, anche ove presente, la consapevolezza del loro valore sul piano culturale e umano e la contropinta psicologica all'illecito che una tale consapevolezza porta con sé. Più ampiamente, sul significato che questi studi possono assumere, nel senso di fornire un ulteriore fondamento empirico all'opzione per modelli di regolazione e controllo che massimizzano l'effetto positivo delle motivazioni immateriali al rispetto della legge, garantendo spazi di "rispondenza fiduciaria" agli attori sociali e utilizzando uno schema 'progressivo' (su cui v. *supra*, nota 14), si veda PELLIGRA, *I paradossi della fiducia*, in particolare pp. 83 ss., pp. 167 ss. e pp. 235 ss.

venisse dato ampio spazio – anche, eventualmente, in veste di sanzioni principali, ove opportuno – agli strumenti interdittivi<sup>57</sup>. In un mercato in cui licenze e autorizzazioni hanno – o potrebbero avere, negli Stati che ancora non lo prevedono – ampia rilevanza, e in cui gli operatori spesso si avvalgono degli stessi canali per transazioni tanto lecite quanto illecite aventi a oggetto beni culturali; in cui, inoltre, il possesso di una licenza o autorizzazione, o di una certa posizione all'interno di un'organizzazione pubblica o privata, è spesso strumentale e necessario alla stessa commissione dell'illecito, la sanzione interdittiva (ovviamente da graduare, secondo la gravità e la reiterazione dell'offesa, in temporanea o permanente) presenterebbe, evidentemente, un potenziale particolarmente rilevante sia sul piano generalpreventivo, sia su quello specialpreventivo<sup>58</sup>.

Tutto questo rimanendo ben consapevoli, tuttavia, di come anche i migliori, più 'creativi' e più raffinati interventi sull'apparato sanzionatorio, in particolare penale, siano destinati a restare sterili, se non preceduti e accompagnati da quella schiera di misure *non* penali – che potremmo definire, con un linguaggio familiare a chi si occupi di devianza organizzativa o comunque in contesti complessi, di natura 'sistemica' e

<sup>57</sup> V. in particolare *Guidelines* 27 e 29.

<sup>58</sup> In merito al ricorso a sanzioni interdittive e a varie forme di pubblicità negativa (formale e informale) all'interno di un modello 'piramidale' a *enforcement* progressivo nel più ampio settore del *white-collar crime* v., oltre alla bibliografia citata *supra* (nota 14), anche J. BRAITHWAITE, *Restorative Justice for Banks Through Negative Licensing*, "British Journal of Criminology", 2009, 49, pp. 439 ss. In generale sulla *ratio* e sul potenziale (ma anche sui profili problematici) delle sanzioni interdittive, in particolare in relazione a reati economici o comunque strettamente legati a particolari posizioni rivestite dal soggetto attivo (anche in prospettiva di riforma), si rinvia, *ex plurimis*, a L. EUSEBI, *Ripensare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie*, "Cassazione penale", 2009, 49(12), pp. 4938 ss. (in part. pp. 4952-4958); ID., *Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale*, in P. PISA (a cura di), *Verso una riforma del sistema sanzionatorio? Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti* (Genova, 15 novembre 2006), Giappichelli, Torino 2008, pp. 279 ss.; ID., *Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni penali*, "Criminalia", 2007, pp. 185 ss.; A. GARAPON - D. SALAS, *La Repubblica penale* (1996), trad. it. di S. Sinibaldi, Liberilibri, Macerata 1997, pp. 80 ss.; S. LARIZZA, *Le pene accessorie*, CEDAM, Padova 1986, in part. pp. 70 ss., pp. 165 ss. e pp. 343 ss.; MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, p. 496; G. MARINUCCI - M. ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, Giuffrè, Milano 1971, pp. 100 ss.; M. ROMANO, *Diritto delle società e sistema punitivo italiano nel contesto internazionale*, in P. BALZARINI - G. CARCANO - M. VENTORUZZO (a cura di), *La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive. Atti del convegno internazionale di studi* (Venezia, 10-11 novembre 2006), Giuffrè, Milano 2007, pp. 298-299.

‘situazionale’<sup>59</sup> – che sole possono rendere concretamente *possibile* una reale efficacia dissuasiva della minaccia penale, e su cui, non a caso, si è ritenuto preferibile concentrare le *Guidelines on Crime Prevention and Criminal Justice Responses with respect to Trafficking in Cultural Property*, come pure questo stesso contributo.

---

<sup>59</sup> Con il termine “situazione” si fa riferimento, particolarmente negli studi di psicologia sociale, al contesto di gruppo in cui il singolo individuo si trova inserito in via immediata, il quale può poi essere più o meno organizzato (si va da semplici gruppi a formazione spontanea a organizzazioni complesse di natura privata o pubblica, come imprese o istituzioni di varia natura), mentre con il termine “sistema” si indica il più ampio contesto sociale, economico, giuridico, politico e culturale in cui sia gli individui che i gruppi e le organizzazioni si trovano ad agire e interagire: v. in tal senso S. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità* (1974), trad. it. di R. Ballabeni, Einaudi, Torino 2003, pp. 140-142; P. ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?* (2007), trad. it. di M. Botto, Cortina, Milano 2008, pp. 317-345.

